

FISCO E COSTITUZIONE

# Attività agricola e d'impresa, nodo da sciogliere

di Enrico De Mita

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma (articolo 1, comma 423, Legge 23 dicembre 2005, n. 266) che non prevede alcun limite quantitativo e qualitativo oltre il quale l'attività agro-energetica cessa di essere agricola per essere compresa nel reddito d'impresa.

Il caso esaminato dalla Commissione tributaria di Agrigento riguardava una Srl che realizzava ricavi per alcuni milioni di euro per la produzione e la cessione di energia elettrica da risorse fotovoltaiche e solo qualche milione di euro per la cessione di prodotti agricoli. La Commissione di Agrigento riteneva tale disciplina palesemente ingiusta perché determinerebbe un sistema fiscale irragionevole e privo di qualsiasi collegamento con l'effettiva capacità contributiva, risolvendosi nella intassabilità dei ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica. Solo dal 2014, per effetto dell'articolo 22 del Decreto legge, questa attività è esclusa dal reddito agrario ma il reddito può essere determinato applicando forfettariamente la percentuale del 25 per cento sui corrispettivi annotati ai fini Iva, al netto di una tariffa incentivante e di una franchigia. A parere del giudice remittente tale intervento del legislatore dimostrerebbe la consapevolezza dell'inadeguatezza della norma censurata e del carattere assolutamente ingiustificato dei vantaggi fiscali da essa verificati.

L'agenzia delle Entrate evidenziava che l'attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili debba essere effettivamente connessa a quella agricola e non debba essere così ingente da modificare la natura dell'attività esercitata, così da renderla non più agricola ma industriale. L'agenzia sosteneva che per la società in esame l'attività era da considerarsi assolutamente marginale, essendo in presenza di un'attività industriale di produzione di energia elettrica. L'Ufficio cita a proprio favore la circolare 32/E del 6 luglio 2009, che stabiliva delle soglie oltre le quali l'attività si poteva considerare industriale. Ma era facile contestare tale rilievo dal momento che una circolare è solo una opinione dell'Amministrazione senza effetto vincolante per il giudice.

Il giudice remittente fa il seguente ragionamento: non esiste alcun limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica cessa di essere attività agricola per diventare attività industriale soggetta a tassazione ordinaria.

Pertanto, il regime fiscale di favore dovrebbe applicarsi anche

nei confronti dei soggetti che a fronte di una attività assolutamente marginale ottengono ricavi notevolmente maggiori dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il che porta ad una tassazione assolutamente irrisoria in presenza di ricavi di diversi milioni di euro derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. E ciò in palese contrasto con il principio di capacità contributiva.

Infine, secondo il giudice remittente, non c'è spazio per una interpretazione adeguatrice che condurrebbe ad una giurisprudenza idonea ad assurgere al rangodi "diritto vivente". La Corte, nel ritenere la questione non fondata, non ha tenuto conto della realtà con una interpretazione letterale e astratta della legge, assegnando a questa una funzione di favore per l'impresa agricola. Questo il suo ragionamento. Sono società agricole quelle che «hanno quale oggetto esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile»: coltivazione del fondo selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Sono attività connesse la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e voltaiche nonché carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e dialtri prodotti provenienti prevalentemente dal fondo. Tali attività si considerano produttive di reddito agrario. C'è la preoccupazione di perimetrare la categoria delle attività connesse ricorrendo al principio della prevalenza dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione riguarda tutte le attività connesse.

L'attività al centro della discussione è da qualificarsi come attività diretta alla fornitura di beni quindi vale per essa il requisito della "utilizzazione prevalente" di strutture o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività. Ciò che viene in considerazione è il fondo, quale risorsa primaria dell'impresa agricola. Del resto il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la norma dell'interamateria, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza di attività connesse purché queste ultime non snaturino la stessa impresa contraddicendone la vocazione agricola.

La sentenza è poco persuasiva, trattandosi di una tautologia diretta a conservare il trattamento di favore per le imprese. Manca la considerazione dei fatti. E non si dà nessun rilievo sistematico alla riforma del 2014 che ha escluso la materia dal reddito agrario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA